

rapporto della maggior latitudine, mi sembra che la facoltà data al Ministero di applicare questo Codice fosse assai più generale di quella del deputato Regnoli, che si restringe unicamente alle disposizioni le quali vennero adottate dalla Commissione legislativa delle Romagne.

Questa è la mia opinione. Del resto, se nessuno vi farà ostacolo, io, secondando il desiderio del deputato Regnoli, darò la precedenza al suo emendamento.

Rileggerò la seconda parte della proposta del deputato Regnoli :

« È fatta pure facoltà al Governo del Re di introdurre le riforme e modificazioni al Codice state proposte dalla Commissione legislativa dell'Emilia. »

ARMELONGHI. Io proporrei un cambiamento che mi sembra di qualche importanza.

Nel secondo periodo dell'emendamento del deputato Regnoli è detto : « È fatta facoltà al Governo del Re d'introdurre, » ecc., io direi invece : « dovrà però il Governo del Re introdurre, » ecc. (*Rumori. No! no! Sì! sì!*)

Io reputo opportuno che il Codice Albertino vada in vigore non qual è, ma colle riforme proposte dalla Commissione dell'Emilia. Perciò non vorrei darne al Governo la facoltà, ma vorrei che già fosse prescritto fin d'ora dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Armelonghi propone una modificazione a questo alinea del deputato Regnoli. Invece di : *è fatta facoltà d'introdurre*, sostituirvi : *dovrà il Governo introdurre*. (*Segni di dissenso*)

ARMELONGHI. Ritiro il mio emendamento, poichè la Camera non lo gradisce.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'alinea del deputato Regnoli testè annunziato.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Leggerò ora l'aggiunta del deputato Biancheri :

« È fatta facoltà al Governo del Re di dare con decreti reali i provvedimenti transitorii necessari all'attuazione del detto Codice nelle provincie della Romagna. »

La metterò a partito.

(È approvata.)

Ora metterò ai voti l'articolo intero. Credo inutile darne ancora lettura.

(È approvato.)

Ora segue l'articolo 2, che è il primo del disegno della Commissione, modificato nei seguenti termini :

« È prorogata nelle provincie modenesi e parmensi l'attuazione del Codice civile. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3. Il Governo è autorizzato a dare con regii decreti i provvedimenti necessari per attivare nelle provincie dell'Emilia il Codice di procedura penale ed il Codice di commercio, non che la relativa legge 14 aprile 1853, vigenti nelle antiche provincie del regno. »

(È approvato.)

« Art. 4. È pure autorizzato a provvedere nelle provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e della legge sull'ordinamento giudiziario, mantenendo però in vigore quelle parti della legislazione ivi in tali materie esistente, le quali riconoscerà opportune pel presente periodo di transizione. »

(È approvato.)

« Art. 5. È infine autorizzato a stabilire le circoscrizioni giudiziarie delle stesse provincie e quelle all'uopo coordinare colle provincie finitime, e pubblicare ed attuare le varie

leggi correlative e necessarie all'uniforme e compiuta esecuzione dei Codici e della legge sovraenunciata. »

(È approvato.)

PRESIDENTE. Il deputato Tonelli ha facoltà di parlare.

TONELLI. Ho aspettato che fosse finita la votazione sul progetto di legge a prender la parola, per evitare una discussione, perchè la Camera ormai non la sentirebbe di buon grado.

Ma siccome col progetto di legge, che si è discusso ed approvato, è data facoltà al Governo del Re di attivare in parte l'ordinamento giudiziario, e coll'ordinamento è connessa la circoscrizione territoriale, così sopra questo oggetto gradirei sentire qualche spiegazione dall'onorevole signor ministro.

Il governatore delle Romagne, dittatore di Modena e Parma, dopo la legge che ordinava la promulgazione dei Codici sardi nell'Emilia, con altra legge dello stesso giorno 27 dicembre 1859 pubblicava una distrettuazione, dividendo quel territorio in provincie, circondari, mandamenti e comuni, e lo scopo era di correggere le aggregazioni artificiali e forzate, riservando ai Consigli provinciali di proporvi le modificazioni che meglio fossero atte a raggiungere lo scopo della legge.

Ora quella distrettuazione non andò pienamente in vigore, e d'altra parte, senza disconoscere il merito e gli studi fatti dalla illustre Commissione che la compilò, non credo diminuirne il merito complessivo affermando che non fu raggiunto lo scopo precipuo della legge, cioè di rispondere agl'interessi dei diversi luoghi.

Fu quindi savio provvedimento quello di riservare ai Consigli provinciali il proporre le correzioni di quello che per avventura potesse esservi di men che esatto nella distrettuazione.

I Consigli provinciali rappresentano i veri interessi materiali ed economici delle popolazioni e dei singoli luoghi, perchè accostano, vedono e toccano questi interessi coll'organo dei consiglieri e dei municipi.

Essi sono alla vera portata di stabilire un giudizio, di designare le aggregazioni che a quegli interessi rispondono, e così demarcare la precisa via onde raggiunger lo scopo della legge, che è pur quello del diritto ormai riconosciuto, di soddisfare cioè ai bisogni ed ai giusti desiderii delle popolazioni.

E ciò tanto più, quando si tratta di correggere forzate aggregazioni imposte dal Governo assoluto, ad onta delle replicate proteste inutilmente fatte, perchè il Governo assoluto ai desiderii rispondeva : *obbedite*; ai bisogni, ed agli interessi dei popoli anteponeva il *sic volo*.

Infatti diversi Consigli provinciali nella scorsa tornata hanno proposte utili rettificazioni.

Ciò premesso, conoscendosi che siedono la sezione temporanea aggiunta al Consiglio di Stato ed una Commissione per l'ordinamento giudiziario, in molti luoghi dell'Emilia è sorta un'ansietà, è nato il dubbio di essere soggetti ad una nuova altalena nella loro posizione, o di essere esposti a cangiamenti senz'altro i loro interessi sieno consultati e i voti dei Consigli provinciali apprezzati.

Io parlo di piccoli interessi, che sull'esempio francese spesso volte vedonsi sacrificati a rotondare o una cifra astratta o un perimetro visto sulla carta.

Ma questi piccoli interessi vogliono pur rispettati, perchè tornano per lo più in pregiudizio di piccoli corpi, di povera gente, cui è ben difficile far poscia sentire od ottenere ragione dei loro reclami, i quali restano soffocati sempre sotto le elastiche parole del *generale interesse*, quasi che la patria fosse